

Comune di Pino Torinese (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/03/2013: modifiche al Regolamento Edilizio Comunale. Approvazione.**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*delibera*

di apportare al Regolamento Edilizio comunale vigente le seguenti modifiche:

art. 13 – Altezze dei fronti della costruzione (Hf) - stralcio di quanto contenuto al terzo comma, limitatamente alla dicitura “o che siano conformi a quanto disposto all’art.1, comma 4, della L.R. 21/98”, in quanto non pertinente;

art. 18 – Superficie lorda della costruzione (sul):

- stralcio dal primo comma della dicitura “(locali sottotetto conformi a quanto dettato dall’art.1 comma 4 L.R. 21/98)”, in quanto non pertinente;
- aggiunta al secondo comma lett. c), della dicitura “condominiali” dopo la dizione “vani scala” per uniformità alla variante al P.R.G.C.;
- aggiunta al secondo comma lett. e), della dicitura “nei limiti consentiti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.” dopo la dizione “o comunque pertinenziali”, per uniformità alle disposizioni della variante al P.R.G.C.;
- stralcio dal secondo comma lett. f), della dicitura “ai locali cantina”, sostituita per uniformità alla variante al P.R.G.C. con il periodo “locali completamente interrati, e quindi realizzati interamente al di sotto del piano di spiccato di ogni fronte della costruzione”;
- aggiunta al secondo comma lett. f), della dicitura “o non aventi tali requisiti.” dopo la dizione “non abitabili o agibili”, per uniformità alle disposizioni della variante al P.R.G.C.;
- stralcio dal secondo comma, lett. f), della dicitura “ai locali sottotetto con altezze inferiori a quanto dettato dall’art.1 comma 4 della L.R. 21/98”, in quanto non pertinente;

art. 20 – Volume della costruzione (V):

- stralcio dal primo comma della dicitura “misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e il piano superiore”, sostituita per uniformità alle disposizioni della variante al P.R.G.C. con il periodo “convenzionale (hv) misurata come altezza media dello sviluppo delle fronti del fabbricato, misurata dal terreno sistemato – con esclusione delle parti di accesso ai piani interrati prospicienti a rampe, scale e viabilità privata – all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile o agibile, e il loro perimetro”;
- eliminazione del secondo comma in quanto non pertinente;

art. 27 bis – Disposizione transitoria - abrogazione totale della norma per rendere operative tutte le definizioni dei parametri edilizi e le prescrizioni sull’altezza dei locali previste dal regolamento;

art.36 – Altezza interna dei locali abitativi – stralcio

- dal terzo comma della dicitura “e dalla L. 05/08/1978 n.457 lettera b)”, in quanto non pertinente;
- dal sesto comma della dicitura “e specifiche normative sovracomunali”, in quanto non pertinente;

così come risultanti dalle specifiche schede di confronto tra la nuova e vigente normativa, allegate alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dichiarare che le modifiche apportate sono conformi al Regolamento Edilizio tipo regionale;

- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la trasmissione degli atti oggetto della presente deliberazione alla Regione Piemonte, nonché la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul B.U.R. Piemonte, così come previsto dalla L.R. 19/99;
- di dare atto che la presente deliberazione, non comportando impegno di spesa, non necessita di copertura finanziaria.

Pino Torinese, 02 maggio 2013

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Fabrizio Dellacasa